

Aziende e leggi

Risponde l'avvocato Paolo Galbusera -

Network Legale Integrato - Milano

trovarisposte@laprovincia.it

661 - DIPENDENTE ASSENTE ALLA VISITA MEDICA: CHE FARE?

Un nostro dipendente in malattia non era a casa sua quando è uscito il medico per la visita di controllo e non si è neppure presentato in ambulatorio il giorno successivo. Cosa possiamo fare?

Lettera firmata

Varese

Caso piuttosto frequente: il lavoratore non indica sul certificato di malattia l'indirizzo dove si trova durante la malattia perché non vuol far sapere al datore di lavoro dove sarà in quei giorni. La legge dice che in caso di malattia il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico sul quale deve essere indicato il luogo in cui egli si trova durante i giorni di malattia. Egli poi ha l'obbligo di essere reperibile in questo luogo tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19 di ogni giorno anche festivo perché l'Inps di sua iniziativa o dietro richiesta del datore di lavoro può far effettuare dal medico della Asl una visita di controllo. Se il medico esce e non trova il lavoratore, gli lascia un avviso con il quale lo invita a presentarsi in ambulatorio il giorno seguente non festivo. Ovviamente, quando il lavoratore è via da casa non può vedere l'avviso e se nessuno lo avverte dell'uscita del medico non si reca neppure al controllo ambulatoriale. Se così accade, il lavoratore non solo perde il diritto a percepire l'indennità di malattia ma rischia una sanzione disciplinare. Infatti, la Cassazione ancora di recente ha affermato che la violazione dell'obbligo di reperibilità integra un inadempimento passibile di sanzione disciplinare. Normalmente, è il contratto collettivo di settore ad indicare quale sia la sanzione da applicare ma se il comportamento del lavoratore è stato particolarmente grave si può arrivare anche al licenziamento in tronco.

